

Introduzione

Il percorso per la definizione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in seguito citato anche come «CCI») è giunto alla sua conclusione, anche se ulteriori affinamenti sono tuttora in corso. In ogni caso la nuova legge sul diritto della crisi è entrata in vigore in data 15 luglio 2022.

L'originario testo, introdotto con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, è stato modificato e integrato dapprima dal D.Lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 (di attuazione della Direttiva UE n. 1023 del 20 giugno 2019, la c.d. «Direttiva Insolvency»).

L'iter che ha condotto a configurare il CCI nell'attuale versione ha apportato diversi affinamenti, nonché alcune rettifiche, alle disposizioni inizialmente contenute nel D.Lgs. n. 14/2019 e, in particolare, ha introdotto due istituti originariamente non previsti nella prima versione del CCI: si tratta della «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa» (in seguito citata anche come «CNC») e del «Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» (in seguito citato anche come «PRO»). Al riguardo, va peraltro ricordato che la CNC ha sostituito nell'ambito del CCI le procedure di allerta, che sono state sostanzialmente espunte dal corpo normativo. La CNC, inoltre, costituendo una delle principali novità rispetto al testo originario del CCI contenuto nel D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 è tuttora soggetta a un processo di affinamento. Invero, prima la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 e, successivamente, il D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 hanno apportato alcune modifiche funzionali al fine di agevolare la sua concreta applicazione.

Non va poi dimenticato che vi sono stati alcuni aspetti di natura organizzativa, quali su tutti, quelli inerenti alla formazione dell'elenco degli esperti della CNC e dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure (*ex art. 356 CCI e ss.*) che hanno presentato diversi profili di laboriosità. In particolare, l'Albo è stato recentemente «popolato» e dall'inizio del mese di aprile 2023 è disponibile il primo elenco degli esperti iscritti.

Il CCI considera così in via esplicita alcune figure professionali specializzate nell'ambito della ristrutturazione del debito in ambito sia stragiudiziale sia giudiziale, tenendo conto sia di una prospettiva di continuità sia di una prospettiva liquidatoria dell'impresa in crisi.

Ma dotati di idonea «cultura finanziaria» e preparazione sui temi considerati nel CCI devono esserlo, oltre agli amministratori e componenti degli organi di controllo delle imprese «in crisi» o con «tensione finanziaria», anche i consulenti dell'impresa o del Gruppo di imprese in crisi che intendono ristrutturare il proprio debito. E parimenti va considerato anche il «professionista indipendente», definito nell'art. 2 CCI, quale soggetto *incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, che si occupa della «attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano» di ristrutturazione predisposto dalla società o dal Gruppo in crisi.

Occorre, inoltre, rammentare che il CCI, in particolare all'art. 3, richiede agli organi sociali delle imprese di possedere le necessarie conoscenze per far fronte a una crisi aziendale. Invero, l'art. 3, co. 2, del CCI, richiamando l'art. 2086 Cod. Civ., specifica che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di un'impresa deve essere funzionale *alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative*. La circostanza comporta per i componenti degli organi sociali la conoscenza dei connotati mediante i quali la crisi di impresa si manifesta o si potrebbe manifestare, nonché quali informazioni siano necessarie e sufficienti per valutare l'economicità aziendale nel suo complesso e nei suoi vari profili di analisi, allo scopo, tra l'altro, di riscontrare eventuali indizi di criticità nell'andamento economico e finanziario dell'attività dell'azienda.

Se, poi, si tiene conto che il CCI, in particolare con l'introduzione della CNC, pone un'accentuata enfasi sul tema della prevenzione della crisi, circostanza funzionale ad agevolare tempestivi ed efficaci interventi atti ad anticiparla o, una volta manifestatasi, a impedirne il relativo aggravamento, cercando dunque di evitare che questa diventi strutturale e irreversibile nonché di recuperare e/o mantenere la continuità aziendale, elemento che costituisce un requisito fondamentale alla sopravvivenza dell'impresa, ben si comprende che il tema in analisi richiede un'appropriata preparazione al riguardo. Preparazione che deve riguardare anche i soggetti finanziatori dell'impresa. Invero, il CCI considera il fatto che il risanamento di un'impresa in crisi possa condurre a richiedere uno o più finanziamenti per mantenere la continuità operativa. La circostanza può avvenire in una fase «preliminare» tesa all'individuazione della soluzione della crisi più appropriata, oppure in un momento successivo, quando viene proposto, per esempio, un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione del debito.

A volte la necessità di contrarre nuovi finanziamenti si verifica anche nella fase di esecuzione della soluzione di risanamento prescelta. Lo studio del CCI pone, dunque, anche il tema della modalità di finanziamento dell'impresa in crisi che intende attivare un percorso di ristrutturazione della propria debitoria per ripristinare, in modo sostenibile, la propria economicità. Così inevitabilmente l'insieme dei soggetti a cui è richiesta la conoscenza e il possesso di competenze su questo tema si amplia in modo significativo.

Da qui, l'idea di predisporre una seconda edizione del testo, aggiornata e integrata dalle recenti novità apportate al CCI di cui si è dato in precedenza atto.

Parimenti a quanto effettuato nell'ambito della prima edizione, si è ritenuto di

porre l'attenzione sulla reversibilità della crisi aziendale, considerata l'enfasi che il CCI dà alla preservazione della «continuità» dell'impresa. Ne consegue che questo volume riflette, nella sua ideazione e nel suo sviluppo, l'impegno degli Autori ad approfondire il tema della crisi dell'impresa a carattere reversibile, preservando la continuità aziendale, avendo riguardo al ruolo e alle attività svolte da alcuni dei principali «attori» a cui il CCI è diretto, ai quali è ora richiesta una scrupolosa conoscenza dei temi più sopra menzionati.

Si tratta nel caso di specie di coloro che:

- assumono cariche nell'ambito degli organi sociali; o
- predispongono i piani economico finanziari funzionali al ripristino delle condizioni di economicità dell'impresa o attestano i piani medesimi; oppure
- sono chiamati, a vario titolo, a esaminare il piano predisposto dall'impresa o dal Gruppo in crisi e a valutare la relativa prospettiva di concreto risanamento.

La dottrina giuridica qualificata che si è interessata delle evoluzioni introdotte dal CCI ha correttamente osservato che «stiamo andando verso una disciplina dell'impresa in procedura per la quale la conservazione di *skills* impone la permanenza dell'imprenditore alla guida. Nel contempo la disciplina degli effetti della procedura per l'imprenditore si allontana dall'impostazione originaria che poggiava su una connotazione “mista” dello spossessamento, rispondendo da un lato ad istanze sanzionatorie e dall'altro all'esigenza di tutelare i creditori. Siccome oggi la tutela dei creditori passa sempre meno dal pagamento di una somma di denaro e sempre più dalla conservazione dei rapporti commerciali, forse tutto ciò impone al legislatore un ripensamento anche sul sistema autorizzativo causa spesso di rallentamenti nocivi per l'impresa.

Ciò non significa libertà incondizionata di gestione, quanto piuttosto evoluzione del controllo su di essa.

Tutto sta in un sistema che bilanci l'interesse dell'impresa con quello dei creditori su una gestione armonica con lo strumento impostato e, nel contempo, attenta ad evitare un aggravamento del rischio»¹.

Secondo questa impostazione «Non si imbriglia la gestione, pur non mandando esente da conseguenze in punto di responsabilità l'imprenditore che abbia operato incurante degli obiettivi e dei diritti delle parti»².

In tema di competenze necessarie, pertanto, nonché di responsabilità nella gestione della crisi, non può sfuggire l'assoluta necessità di un'approfondita, trasparente e corretta impostazione dell'anamnesi della stessa e la, successiva e coerente, scelta dello strumento giuridico di risoluzione che appaia e sia efficace.

¹ Così Pacchi S., «I canoni per la gestione dell'impresa nel codice della crisi e dell'insolvenza», pubblicato in data 26 aprile 2023 in <https://ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it/Articolo/368>.

² *Ibidem*.

Ci sembra opportuno, in tale senso, evidenziare la sempre illuminante affermazione di qualificata dottrina economico-aziendale che indicò che «prevenire è meglio che curare, per cui occorre favorire la crescita dimensionale delle imprese per renderle meno permeabili ai giorni della crisi. Per i processi di riorganizzazione e ristrutturazione occorrono soluzioni che impediscano a chi ha prodotto la crisi di gestirne (da solo, N.d.A.) gli effetti e organizzarne l'uscita. Un'azione sui tempi di intercettazione e di gestione della crisi è condizione necessaria per incrementare le probabilità di successo. Infine quando una crisi si manifesta in tutta la sua devastante potenza, chi la fronteggia deve farlo con una determinazione, una competenza e una dedizione uniche. Non può essere un'occupazione parziale o peggio interstiziale. Per vincere contro l'Invincibile Armada ci vuole Francis Drake e non tre guardiamarine»³.

Quanto al contesto di riferimento in cui operano questi attori, in considerazione della significativa articolazione del CCI, è stato scelto di focalizzare l'ambito di studio sulla CNC e sugli strumenti di regolazione della crisi la cui finalità sia quella del mantenimento della continuità aziendale, avendo riguardo alle sole imprese «non minori», non prendendo dunque in considerazione le c.d. «procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

Il lavoro si presenta pertanto aggiornato alla versione definitiva del CCI, nonché tiene conto delle più recenti indicazioni della dottrina economico aziendale e della prassi sull'argomento.

Luca Francesco Franceschi
Università Cattolica di Milano

Alberto Tron
Università degli Studi di Torino

Milano, luglio 2023

³ Così M. Dallochio, «Come risolvere l'incapacità cronica di gestire le aziende», in *Milano Finanza*, 9 maggio 2020, pag. 20.